

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1329/2004 DEL CONSIGLIO**del 19 luglio 2004****che modifica il regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 26,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il 20 dicembre 1996 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali⁽¹⁾. È opportuno provvedere al fabbisogno di approvvigionamento della Comunità per i prodotti in questione alle condizioni più favorevoli. È opportuno aprire nuovi contingenti tariffari comunitari a dazio ridotto o nullo nei limiti di volumi adeguati, senza che ciò si ripercuota sui mercati di questi prodotti.
- (2) Il volume contingentale di taluni contingenti tariffari comunitari autonomi non è sufficiente a soddisfare le esigenze dell'industria comunitaria nell'attuale periodo di validità dei contingenti. Di conseguenza, occorrerebbe aumentare il volume contingentale.
- (3) Vista l'importanza economica del presente regolamento è opportuno invocare l'urgenza prevista al punto I.3 del

protocollo allegato al trattato sull'Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell'Unione europea.

- (4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2505/96,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96 sono aggiunti i contingenti di cui all'allegato, con effetto dal 1° luglio 2004.

Articolo 2

Per il periodo contingentale compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2004, nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96, il volume contingentale del contingente tariffario 09.2950 è fissato a 8 400 tonnellate.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

C. VEERMAN

⁽¹⁾ GU L 345 del 31.12.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 226/2004 (GU L 39 dell'11.2.2004, pag. 1).

ALLEGATO

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Volume contingente	Dazio contingente (in %)	Periodo contingente
09.2020	ex 7011 20 00	35	Schermi di vetro di 702,8 ($\pm 1,5$) mm di diagonale, misurata tra i due angoli esterni, con una trasparenza di 78,9 (± 3) % per uno spessore di vetro normalizzato di 11,43 mm	400 000 unità	0	1.7.- 31.12.2004
09.2021	ex 7011 20 00	45	Schermi di vetro di 72 ($\pm 0,2$) cm di diagonale, misurata tra i due angoli esterni, con una trasparenza di 56,8 (± 3) % per uno spessore di vetro normalizzato di 10,16 mm	70 000 unità	0	1.7.- 31.12.2004
09.2022	ex 8504 90 11	20	Nuclei di ferrite per la produzione di giochi di deflessione (a)	2 400 000 unità	0	1.7.2004- 30.6.2005
09.2023	ex 8540 91 00	34	Maschere piatte di 597,1 ($\pm 0,2$) mm di lunghezza e 356,2 ($\pm 0,2$) mm di altezza, munite all'estremità dell'asse verticale centrale, di fessure (slots) di 179,1 (± 9) micrometri di larghezza	500 000 unità	0	1.7.- 31.12.2004
09.2976	ex 8407 90 10	10	Motori a benzina a quattro tempi, di cilindrata inferiore o uguale a 250 cm ³ , destinati alla fabbricazione di tosatrici da prato della sottovoce 8433 11 (a) o motofalciatrice della sottovoce 8433 2010 (a)	750 000 unità	0	1.7.2004- 30.6.2005

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare viene effettuato mediante applicazione delle disposizioni comunitarie emanate in materia.